

There are no translations available.

Indice articoli

-

[Art. 01 - Costituzione del Consorzio](#)

-

[Art. 02 - Scopi del Consorzio](#)

-

[Art. 03 - Durata del Consorzio](#)

-

[Art. 04 - Enti consorziati](#)

-

[Art. 05 - Tipologia dei soci](#)

-

[Art. 06 - Fondo consortile](#)

-

[Art. 07 - Attività del Consorzio](#)

-

[Art. 08 - Esercizio sociale](#)

-

[Art. 09 - Contributi degli Enti consorziati](#)

-

[Art. 10 - Recesso](#)

-

[Art. 11 - Esclusione dal Consorzio](#)

-

[Art. 12 - Ulteriori effetti del recesso e dell'esclusione](#)

-

[Art. 13 - Modificazioni dello Statuto](#)

-

[Art. 14 - Organi del Consorzio](#)

-

[Art. 15 - L'Assemblea](#)

-

[Art. 16 - Compiti dell'Assemblea](#)

-

[Art. 17 - Consiglio di Amministrazione](#)

-

[Art. 18 - Compiti del Consiglio di Amministrazione](#)

-

[Art. 19 - Il Presidente ed il Vice Presidente del Consorzio](#)

-

[Art. 20 - Il Comitato Tecnico Scientifico](#)

-

[Art. 21 - Il Collegio dei Revisori dei Conti](#)

-

[Art. 22 - Il responsabile del coordinamento operativo](#)

-

[Art. 23 - Regolamenti](#)

-

[Art. 24 - Norme comuni](#)

-

[Art. 25 - Clausola residuale](#)

Art. 1 – Costituzione del Consorzio

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2612 del Codice Civile, tra Enti pubblici e privati è costituito un Consorzio avente la seguente denominazione "Consorzio Piemontese per la Prevenzione e la Repressione del Doping e di altri Usi Illeciti dei Farmaci" (di seguito definito brevemente Consorzio).

Il Consorzio ha sede in Orbassano (TO) – Regione Gonzole n° 10/1. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite sedi secondarie e/o operative.

Il Consorzio non ha fini di lucro e non può distribuire utili agli Enti consorziati.

[Torna all'indice articoli](#)

Art. 2 – Scopi del Consorzio

Il Consorzio informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza, economicità e si dota di strumenti adeguati a verificarne la rispondenza al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione).

Si dota, altresì, di strumenti idonei a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani e programmi consortili e regionali, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).

Il Consorzio ha come scopo principale la realizzazione di progetti di ricerca applicata e di attività di servizio di pubblica utilità nel campo della prevenzione e repressione del doping sportivo e di altri usi illeciti e/o illegali di farmaci, usi che comportino rischi per la popolazione e conseguenti danni sanitari ed economici per il SSN e per la collettività.

Ulteriori scopi del Consorzio sono la gestione dell'assistenza sanitaria delle manifestazioni olimpiche di "TORINO 2006" e "UNIVERSIADI", nonché di altri grandi eventi a livello nazionale ed internazionale in cui siano rilevanti gli aspetti di tutela della salute dello sportivo e le ricadute nell'ambito della ricerca scientifica. In particolare, il Consorzio ha per oggetto:

1. la promozione, la progettazione e l'esecuzione di programmi di ricerca e sviluppo scientifico e tecnologico indirizzati prioritariamente, ma non esclusivamente, a:

A) conoscere l'evoluzione epidemiologica quali-quantitativa, a livello della popolazione piemontese, del fenomeno doping e di altri fenomeni di abuso farmacologico assimilabili, nonché le determinanti socio-culturali di tali fenomeni;

B) sviluppare le necessarie tecnologie chimico-analitiche di indagine laboratoristica capaci di oggettivare l'avvenuta esposizione di un soggetto al farmaco dopante mediante la rilevazione su matrici biologiche complesse della presenza del farmaco e/o di suoi metaboliti, anche e soprattutto in relazione all'uso di nuove sostanze di produzione biotecnologica;

C) validare l'uso di nuove tecnologie chimico-analitiche e di nuove strumentazioni in applicazioni specifiche anti-doping o in altre perizie di carattere medico-legale; sviluppare le

conoscenze di farmacologia e tossicologia clinica e forense delle sostanze usate nel doping al fine di poter meglio precisare le strategie ottimali da adottare nella prevenzione e repressione del fenomeno;

E) sviluppare ricerche di fisiopatologia clinica, clinica e terapia delle malattie acute o cronico-degenerative correlate o correlabili al doping e/o all'attività sportiva al fine di fornire alla medicina applicata allo sport nuovi elementi scientifici di valutazione del rischio ed aggiornate linee di orientamento per una più efficace prevenzione del danno e per l'attuazione in sicurezza delle fasi di preparazione (allenamento) e di esecuzione di una prestazione sportiva (gara) da parte di sportivi dilettanti e professionisti;

F) sviluppare, tramite tecnologie informatiche, nuove metodologie statistiche, o adattare quelle già esistenti, per la elaborazione e l'interpretazione dei dati epidemiologici, tossicologici, analitici e clinici ricavati nel corso delle varie attività di ricerca anti-doping, sia al fine di conoscere e comprendere l'andamento centrale del fenomeno, sia per interpretarne correttamente ed efficientemente la variabilità intra ed inter-individuale, sia, infine, per classificare probabilisticamente l'avvenuto doping.

2. La promozione, la progettazione e l'esecuzione di programmi di servizio a supporto degli interventi di assistenza sanitaria della Regione Piemonte, indirizzati a:

A) progettare, realizzare e gestire un laboratorio anti-doping regionale, definito ai sensi della legge n. 376 del 14/12/2000 e sull'accordo della Conferenza Stato-Regioni, pubblicato sulla G.U. n. 187 del 12/08/2005, che, come tale, abbia tutte le caratteristiche strutturali e funzionali tali da poter essere accreditato dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e dalla World AntiDoping Agency (WADA) e quindi poter costituire un servizio indispensabile per lo svolgimento di manifestazioni sportive di rilevanza nazionale o internazionale;

B) progettare, realizzare e gestire un osservatorio regionale permanente sul fenomeno doping e sui fenomeni assimilabili di uso illecito o illegale di farmaci, caratterizzato da una banca-dati alla quale far confluire ogni informazione utile per comprendere meglio l'evoluzione quali-quantitativa del fenomeno anche al fine di predisporre piani di intervento mirati e tempestivi a scopo preventivo e repressivo;

C) progettare, realizzare e gestire un laboratorio di tossicologia clinica e forense, possibilmente coordinato e integrato con il laboratorio antidoping regionale definito al punto A), che supporti la ricerca scientifica nel settore, promuova il raggiungimento di più alti standard di qualità nelle analisi inerenti l'abuso di farmaci, rappresenti un riferimento regionale per quanto attiene alle analisi tossicologiche di secondo livello (droghe d'abuso, veleni, farmaci) e in tale veste coadiuvi i Servizi Sanitari territoriali nella ricerca delle più corrette strategie terapeutiche e riabilitative dalle tossicodipendenze, gli avvelenamenti e le intossicazioni;

D) progettare, realizzare e gestire un laboratorio di analisi tossico-patologico in ambito zootecnico e veterinario, possibilmente coordinato e integrato con il laboratorio antidoping regionale definito al punto A), che collabori con gli Enti Regionali preposti ai controlli sanitari e alimentari (primariamente l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta) al fine di sviluppare e valicare metodiche innovative di generale applicabilità ed eventualmente condurre specifiche campagne di monitoraggio sull'abuso di farmaci in ambito zootecnico, di interesse regionale;

E) progettare e portare a realizzazione un'unità laboratoristica finalizzata alla co-gestione delle emergenze territoriali che richiedano analisi chimiche e biologiche rilevanti all'impatto sanitario, nonché alla partecipazione a campagne di rilevazione epidemiologica e di igiene e sicurezza

degli ambienti pubblici di vita e di lavoro sul territorio piemontese, che richiedano analisi chimiche, biologiche e tossicologiche e a collaborazioni tecnico-scientifiche occasionali con Enti pubblici;

F) programmare e realizzare attività differenziate di aggiornamento professionale per medici, chimici, farmacisti, giuristi, infermieri, veterinari tecnici di laboratorio, allenatori ed esperti di sport, attività incentrate sugli aspetti tecnico-professionali delle attività di prevenzione e repressione del doping e dei fenomeni assimilabili; programmare e realizzare, mediante apposite convenzioni con l'Università degli Studi di Torino e l'Istituto di Medicina dello Sport di Torino, attività di formazione per allenatori, istruttori e sportivi sugli aspetti etici, psicologi e motivazionali, che dovrebbero indirizzare l'educazione a svolgere attività sportiva amatoriale e agonistica, soprattutto a livello giovanile;

G) attuare programmi di informazione alla popolazione e di sensibilizzazione ad una corretta attività sportiva ed all'uso appropriato dei farmaci nel rispetto della propria ed altrui salute;

H) promuovere, sviluppare e concorrere alla realizzazione di attività organizzative, gestionali ed assistenziali che riguardano i 'Medical Services'.

[Torna all'indice articoli](#)

Art. 3 – Durata del Consorzio

Il Consorzio ha la durata di 20 anni e può essere prorogato alla scadenza con il consenso di almeno i due terzi degli Enti consorziati.

Il Consorzio sarà anticipatamente sciolto quando la Regione, con propria legge, attribuirà compiti, scopi e funzioni del Consorzio stesso ad altro analogo Consorzio avente carattere giuridico di natura pubblica.

In tal caso il residuo del fondo consortile verrà devoluto alla Regione che lo trasferirà al nuovo Consorzio.

[Torna all'indice articoli](#)

Art. 4 – Enti consorziati

Fanno parte del Consorzio:

-

L'Università degli Studi di Torino

-

La Regione Piemonte

-

L'Azienda Sanitaria Ospedaliera San Luigi di Orbassano

-

L'Istituto di Medicina dello Sport di Torino

Al Consorzio possono essere ammessi altri Enti, pubblici e privati, nonché soggetti privati, che svolgano attività nei settori di interesse del Consorzio, con deliberazione dell'Assemblea adottata a maggioranza dei due/terzi dei componenti.

L'ammissione, il recesso e l'esclusione di soci non comportano la necessità di modifiche allo statuto.

[Torna all'indice articoli](#)

Art. 5 – Tipologia dei soci

I soci del Consorzio si distinguono in:

-

Soci Fondatori, ossia i soci sottoscrittori dell'atto costitutivo, l'Università degli Studi Torino e la Regione Piemonte, l'Azienda Sanitaria Ospedaliera San Luigi di Orbassano e l'Istituto Medicina dello Sport di Torino.

-

Soci Ordinari, ossia i soci ammessi successivamente alla costituzione del Consorzio;

-

Soci Benemeriti, ossia quei soci che contribuiscono al fondo consortile con un versamento iniziale determinato dal Consiglio di Amministrazione e che si impegnano a versare contributi annuali in misura almeno doppia a quella degli altri soci.

[Torna all'indice articoli](#)

Art. 6 – Fondo consortile

Il fondo consortile è costituito dalle somme versate dagli Enti aderenti al Consorzio e varierà sia in seguito all'adesione di nuovi soci sia in conseguenza di versamenti al fondo consortile decisi dall'Assemblea.

L'Università degli Studi di Torino e l'Istituto di Medicina dello Sport sono tenuti al solo apporto di competenze scientifiche connesse alle attività di cui al successivo art. 7.

Il Consorzio non ha fini di lucro, ma deve tendere all'autosufficienza della gestione ordinaria.

Il Consorzio può ricevere donazioni e finanziamenti/contributi pubblici e privati in relazione ai propri compiti istituzionali ed alle attività realizzate.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno reimpiegati nelle iniziative che formano l'oggetto delle attività del Consorzio.

I residui finali di liquidazione saranno devoluti, con deliberazione dell'Assemblea, adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, per essere destinati a finalità di carattere scientifico e/o didattico.

Il Consorzio è tenuto al rispetto del vincolo di bilancio, attraverso l'equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie.

Il Consorzio deve chiudere il proprio bilancio in pareggio.

[Torna all'indice articoli](#)

Art. 7 – Attività del Consorzio

L'attività del Consorzio è organizzata sulla base di programmi annuali e/o pluriennali presentati dal Consiglio di Amministrazione, (anche sulla base delle proposte e delle valutazioni del Comitato Tecnico Scientifico) per l'approvazione dell'Assemblea.

In particolare, il Consorzio può realizzare in proprio o commissionare ricerche, può svolgere o fornire servizi, consulenze, supporto tecnico-scientifico, progetti, applicazioni tecnico-industriali e quant'altro ritenuto compatibile con gli scopi statutari.

Per il raggiungimento degli scopi statutari il Consorzio agirà sempre in nome proprio, svolgendo tutti gli atti e adempimenti tecnico-amministrativi consentiti dalla legge ed opportuni al fine del conseguimento degli scopi statutari.

L'attività del Consorzio si realizza principalmente mediante le seguenti due fondamentali strutture operative:

1.

Il laboratorio che dovrà sviluppare ed aggiornare i metodi analitici e le procedure per rilevare su adatti campioni biologici la presenza di farmaci e/o metaboliti al fine di diagnosticare l'avvenuta assunzione o somministrazione di sostanze dopanti e illecite nonché provvedere ad effettuare le routinarie determinazioni analitiche su campioni biologici (urina, sangue, ecc.) prelevati a sportivi secondo appositi programmi o statuti anti-doping, nel rispetto dei correnti criteri medico-legali consentiti e di procedure operative standard validate e certificabili a norma CIO/WADA.

2.

L'osservatorio regionale che dovrà attuare indagini e raccogliere sistematicamente ogni informazione utile per elaborare tempestivamente il quadro evolutivo quali-quantitativo del fenomeno doping, dell'uso improprio ed illecito dei farmaci e di altri fenomeni assimilabili che rivestano interesse sociale per il carico di rischi per la salute della popolazione e per le relative conseguenze sanitarie e sociali.

Ognuna delle suddette strutture operative sarà dotata di strumenti operativi e logistici adeguati al raggiungimento degli obiettivi programmati e sarà gestita in modo indipendente, ma integrato, secondo un apposito regolamento.

Il Consorzio, per la sua attività, si avvale dell'opera dei consorziati e di terzi, regolando i relativi rapporti mediante idonei strumenti giuridici.

La proprietà delle eventuali brevettualità e delle proprietà intellettuali risultanti dalla ricerca spetta al Consorzio che ne disciplina l'uso mediante regolamento approvato dal Consiglio d'Amministrazione.

[Torna all'indice articoli](#)

Art. 8 – Esercizio sociale

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.

[Torna all'indice articoli](#)

Art. 9 – Contributi degli Enti consorziati

Ciascun Socio consorziato, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 6 per l'Università degli Studi di Torino e per l'Istituto di Medicina dello Sport, contribuisce annualmente, in misura proporzionale alle relative quote di partecipazione (salvo quanto stabilito per i soci benemeriti), al sostentamento economico del Consorzio, secondo quanto deliberato dall'Assemblea con voto di maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.

Contributi straordinari possono essere deliberati dall'Assemblea con voto di maggioranza qualificata dei tre quarti dei presenti.

[Torna all'indice articoli](#)

Art. 10 - Recesso

Gli Enti consorziati possono recedere mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla sede del consorzio, con preavviso di almeno un esercizio finanziario.

E' fatto obbligo al soggetto recedente di adempiere a tutte le obbligazioni ed oneri dallo stesso assunti nei confronti del Consorzio o di terzi anteriormente alla data di ricevimento della dichiarazione di recesso.

[Torna all'indice articoli](#)

Art. 11 – Esclusione dal Consorzio

L'esclusione dal Consorzio è deliberata dall'Assemblea nei confronti dei soggetti consorziati che abbiano violato ripetutamente e/o gravemente gli obblighi assunti verso il Consorzio, e ciò senza pregiudizio di ogni altra azione di danni a loro carico.

Il consorziato escluso rimane responsabile per tutte le obbligazioni, assunte verso il Consorzio o verso i terzi, che risultino pendenti al momento della ricezione della comunicazione o assunte in data anteriore alla predetta ricezione, salvo il risarcimento di eventuali danni arrecati al Consorzio dal socio escluso.

I motivi oggetto di contestazione devono essere resi noti dal Presidente del Consorzio a mezzo raccomandata con ricevuta indirizzata al legale rappresentante del socio entro 30 giorni dall'accadimento o dalla avvenuta conoscenza dello stesso.

Le eventuali controdeduzioni alle contestazioni devono essere inviate, a mezzo raccomandata con ricevuta, entro 60 giorni dall'avvenuta ricezione. Sulla base dell'istruttoria e delle eventuali controdeduzioni decide l'Assemblea. L'esclusione diventa efficace dal momento dell'avvenuta ricezione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale il presidente del Consorzio comunica l'esclusione.

[Torna all'indice articoli](#)

Art. 12 – Ulteriori effetti del recesso e dell'esclusione

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione della quota consortile versata. Il socio receduto o escluso in corso d'anno è tenuto a versare l'intero contributo deliberato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 9 per l'anno in corso.

[Torna all'indice articoli](#)

Art. 13 – Modificazioni dello Statuto

Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea, previo parere del Consiglio di Amministrazione, adottata con il voto di almeno due terzi dei componenti l'Assemblea.

[Torna all'indice articoli](#)

Art. 14 – Organi del Consorzio

Sono Organi del Consorzio:

- a) L'Assemblea dei rappresentanti degli Enti consorziati
- b) Il Consiglio di Amministrazione
- c) Il Presidente del Consorzio
- d) Il Comitato Tecnico Scientifico
- e) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

[Torna all'indice articoli](#)

Art. 15 – L'Assemblea

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti di ciascun Socio consorziato. La sua composizione tiene conto dell'impegno economico e finanziario assunto da ciascuno di essi a favore dell'Ente.

In particolare, i membri dell'Assemblea sono designati in numero di sei per la Regione Piemonte e di due per ognuno degli altri tre soci fondatori (Università degli Studi di Torino, Azienda Sanitaria Ospedaliera San Luigi di Orbassano e l'Istituto Medicina dello Sport di Torino) ed in numero di uno per ciascuno degli altri Soci consorziati.

La Giunta Regionale nomina i sei rappresentanti della Regione Piemonte su proposta dell'Assessore alla Tutela della Salute e Sanità.

I rappresentanti della Regione Piemonte sono individuati tra il personale regionale e/o esperti nelle materie oggetto dell'attività del Consorzio.

Il Rettore nomina i due rappresentanti dell'Università individuandoli tra il personale docente e/o tecnico- amministrativo.

Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera San Luigi di Orbassano nomina i due rappresentanti individuandoli tra il proprio personale.

Il Direttore dell'Istituto di Medicina dello Sport di Torino nomina i due rappresentanti individuati tra medici e/o personale tecnico-amministrativo.

Le nomine avvengono sulla base di un curriculum che attesti:

1.

la conoscenza dei temi oggetto delle attività del Consorzio,

2.

la condivisione delle finalità del Consorzio,

3.

l'attitudine alla gestione disinteressata del bene collettivo,

4.

l'assenza di incompatibilità derivante da eventuali situazioni di conflitto di interesse con gli scopi istituzionali del Consorzio.

L'Assemblea è convocata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno del Presidente del Consorzio con almeno dieci giorni di anticipo sulla data dell'adunanza.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno per:

- a) l'approvazione del bilancio preventivo,
- b) l'approvazione del conto consuntivo,
- c) l'approvazione della relazione sull'attività svolta,
- d) l'approvazione del programma di attività,
- e) la determinazione dei contributi finanziari dovuti dai consorziati.

L'Assemblea, in sede ordinaria, nomina i membri del Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea è, inoltre, convocata in via straordinaria ogni volta che lo richieda il Consiglio di Amministrazione oppure almeno un terzo dei rappresentanti degli Enti consorziati, al fine di far fronte a esigenze imprevedibili e urgenti, che esulano dalla ordinaria amministrazione del Consorzio.

In tali casi, per la convocazione dell'Assemblea sono sufficienti tre giorni di anticipo rispetto alla data dell'adunanza.

L'Assemblea è presieduta, per la prima seduta, dal membro più anziano d'età presente in sala. Successivamente provvederà all'elezione di un proprio Presidente.

Le funzioni di Segretario verbalizzante dell'Assemblea sono svolte dal Dirigente

Amministrativo del Consorzio.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei rappresentanti nominati dai soci partecipanti al Consorzio.

Essa delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto.

Le votazioni hanno luogo in modo palese per appello nominale.

E' prescritto lo scrutinio segreto solo quando si voti su questioni riguardanti persone. Qualora un membro risulti assente ingiustificato per tre sedute ordinarie consecutive decade dall'incarico e colui che presiede l'Assemblea provvede ad informare l'Ente che lo ha nominato per la sostituzione.

[Torna all'indice articoli](#)

Art. 16 – Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- a) nomina i membri del Consiglio di amministrazione;
- b) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- c) approva la relazione sull'attività svolta ed il programma di attività;
- d) determina i contributi finanziari dovuti dai consorziati;
- e) approva, con la maggioranza dei due/terzi dei componenti, il Regolamento del Consorzio ed i vari regolamenti previsti dallo Statuto;
- f) delibera l'ammissione di nuovi consorziati e determina la quota di partecipazione;
- g) delibera l'esclusione dei soci, con le modalità di cui all'art. 11;
- h) delibera sulle modifiche dello Statuto, con le modalità di cui all'art. 13;
- i) delibera lo scioglimento anticipato del Consiglio di Amministrazione in caso di prove di irregolarità di gestione o rilevante deviazione di fini istituzionali;
- j) nomina il Collegio dei Revisori dei Conti;
- k) delibera sulle procedure di scioglimento e/o di liquidazione del Consorzio nonché la nomina dei liquidatori.

[Torna all'indice articoli](#)

Art. 17 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio è composto da cinque membri nominati dall'Assemblea di cui

-

n. 2 designati dalla Regione Piemonte;

-

n. 1 designato dall'Università degli Studi di Torino;

-

n. 1 designato dall'Azienda Ospedaliera San Luigi di Orbassano;

-

n. 1 designato dall'Istituto Medicina dello Sport.

Il Consiglio di Amministrazione procederà, a maggioranza, all'elezione del Presidente che dovrà essere scelto tra i due membri espressione della Regione Piemonte, con funzione di Presidente del Consigli di Amministrazione e del Consorzio.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al proprio interno, su proposta del Presidente, il Vice Presidente che è anche Vice Presidente del Consorzio.

I Consiglieri devono essere scelti tra personalità esterne all'Assemblea sulla base di un curriculum che attesti:

- 1) la condivisione degli obiettivi del Consorzio;
- 2) l'esperienza amministrativa e/o gestionale nell'ambito di attività di ricerca, dei servizi socio-sanitari e/o specifiche competenze tecnico-scientifiche nel campo dell'attività antidoping;
- 3) l'assenza di incompatibilità derivante da eventuali situazioni di conflitto di interesse con gli scopi istituzionali del Consorzio.

Il curriculum deve essere inviato alla sede sociale e portato a conoscenza nelle forme più idonee.

[Torna all'indice articoli](#)

Art. 18 – Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione:

-

esegue le deliberazioni dell'Assemblea;

-

vigila sull'osservanza dello Statuto;

-

provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione adottando tutte le decisioni che non rientrino nella competenza dell'Assemblea;

-

redige il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'Assemblea;

-

predispone gli altri atti e le deliberazioni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

-

provvede all'istituzione di sedi secondarie e operative del Consorzio;

-

propone all'Assemblea l'ammissione di nuovi consorziati;

-

nomina il Responsabile del coordinamento operativo del Consorzio e, d'intesa con l'Università

degli Studi di Torino e l'Istituto di Medicina dello Sport di Torino, i Responsabili Tecnico-scientifici delle strutture consortili di cui all'art.7;

-

individua gli strumenti e definisce le modalità per la verifica dell'azione del Responsabile del coordinamento operativo e dei Responsabili Tecnico Scientifici delle strutture consortili di cui all'articolo 7.

-

propone all'Assemblea il Regolamento del Consorzio comprensivo delle modalità di organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio e del Laboratorio Antidoping, degli uffici e della consistenza della dotazione organica del Consorzio, ispirandosi ai seguenti criteri:

-

a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;

-

b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali;

-

c) collegamento delle attività degli uffici ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici;

-

d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza delle azioni. Al fine di assicurare la funzionalità e l'ottimizzazione dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, il Consorzio si avvale, di norma e per quanto possibile, del personale dipendente dell'ASO San Luigi di Orbassano, della Regione Piemonte ed Enti strumentali della medesima, dell'Università degli Studi di Torino, facendo ricorso ad appositi accordi convenzionali.

-

può proporre all'Assemblea lo scioglimento del Consorzio;

-

svolge tutte le ulteriori incombenze ad esso attribuite dallo Statuto e dal Regolamento del Consorzio. Per tutte le decisioni che ineriscono a programmi di ricerca ed a progetti con contenuto tecnico-scientifico il Consiglio di Amministrazione si avvale del parere del Comitato Tecnico Scientifico di cui al successivo art. 20, da rendersi entro 20 giorni dalla richiesta. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma, una volta ogni tre mesi ed inoltre ogni volta che lo convochi il Presidente o lo richiedano almeno due membri. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno tre membri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del presidente.

[Torna all'indice articoli](#)

Art. 19 – Il Presidente ed il Vice Presidente del Consorzio

Il Presidente ed il Vice Presidente del Consorzio sono nominati secondo le procedure di cui all'art. 17.

Il Vice Presidente del Consorzio è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti. Convoca l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione.

Sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema di bilancio preventivo ed il conto consuntivo per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea.

Presenta all'Assemblea, al termine di ciascun esercizio, una relazione sull'attività del Consorzio e sull'andamento economico della relativa gestione.

Vigila periodicamente circa la rispondenza dei risultati della gestione agli indirizzi impartiti per il raggiungimento degli obiettivi e programmi da attuare e relaziona al Consiglio di Amministrazione al fine della verifica dell'azione dei Responsabili Tecnico scientifici e responsabile del coordinamento operativo.

Vigila sui servizi amministrativi e contabili e sulla corretta esecuzione delle deliberazioni degli organi consortili; assume per conto del Consorzio gli impegni e stipula i contratti; esercita, in generale, tutte le funzioni attribuitegli per legge e dal presente Statuto.

In caso di sua assenza o impedimento le funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

[Torna all'indice articoli](#)

Art. 20 – Il Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da un numero di membri, stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sufficiente a garantire la rappresentanza delle discipline scientifiche e tecniche necessarie alla realizzazione degli scopi del Consorzio, quali:

-

Farmacologia Clinica

-

Tossicologia Forense

-

Medicina dello Sport

-

Clinica Medica

-

Chimica Analitica

-

Metodologie immunochimiche di analisi

-

Chimica Farmaceutica

-

Chimica Clinica

-

Medicina Veterinaria

-

Statistica / Epidemiologia

-

Psicologia / Sociologia

-

Scienze Giuridiche / economiche

-

Filosofia / Etica

I membri del Comitato Tecnico Scientifico sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, previa indicazione degli Enti Consorziati.

Il Comitato Tecnico Scientifico nomina al proprio interno il Presidente, su proposta dell'Università degli Studi di Torino e partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Il Comitato Tecnico Scientifico è organo consultivo del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Tecnico Scientifico individua il programma di attività da sottoporre al Consiglio di

Amministrazione, raccoglie esigenze e proposte degli Enti consorziati e non, verifica le attività tecnico scientifiche svolte dal Consorzio e può formulare proposte al Consiglio di Amministrazione in tutte le materie oggetto dell'attività consortile.

Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce, di norma, una volta ogni tre mesi ed inoltre ogni volta che lo convochi il proprio Presidente o lo richiedano almeno due membri o il Presidente del Consorzio.

[Torna all'indice articoli](#)

Art. 21 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dall'Assemblea.

Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente che dovrà essere iscritto nell'Albo dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le funzioni di cui agli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.

I Revisori dei Conti sono invitati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

[Torna all'indice articoli](#)

Art. 22 - Il responsabile del coordinamento operativo

Il Responsabile del coordinamento operativo è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente.

Il Responsabile del coordinamento operativo è responsabile dell'attuazione delle decisioni e dei programmi approvati dagli organi di indirizzo del Consorzio.

Partecipa, senza diritto di voto, all'Assemblea, al Consiglio di amministrazione ed al Comitato Tecnico-scientifico.

[Torna all'indice articoli](#)

Art. 23 – Regolamenti

Per l'attuazione del presente Statuto e per il funzionamento dei vari organi l'Assemblea

provvede, entro 180 giorni dalla data di insediamento, ad emanare appositi regolamenti.

[Torna all'indice articoli](#)

Art. 24 – Norme comuni

Gli organi del Consorzio durano in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rinominabili.

Nessuno può ricoprire contestualmente più cariche all'interno degli organi del consorzio.

I componenti chiamati a surrogare i membri cessati per morte, incapacità, decadenza, incompatibilità, restano in carica per il tempo residuo e sino al momento del rinnovo integrale dell'organo cui appartengono.

La carica di Membro dell'Assemblea è gratuita.

Per le altre cariche l'Assemblea può prevedere un compenso, anche sotto forma di gettone presenza.

[Torna all'indice articoli](#)

Art. 25 – Clausola residuale

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle Leggi sui Consorzi.

[Torna all'indice articoli](#)

Orbassano, 12 luglio 2006